

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa:** -  
**Quantum:** -

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

La persona offesa lavorava ad una vecchia macchina "calandra carta" priva dei presidi idonei ad evitare il trascinarsi della mano nella zona dei cilindri in movimento. L'infortunio avviene mentre tenta di togliere un filo dalla pezza di seta in lavorazione con la macchina in movimento.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art.2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.

**Note:**

**Esito:** La Corte annulla senza rinvio la sentenza stessa nei confronti dell'RSPP limitatamente alla contravvenzione ascrittagli perché estinta per intervenuta prescrizione e per l'effetto elimina la pena relativa di L.1.000.000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2000

Numero: 7402

Sezione: IV

*cod. 11bis*

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*